

degli stessi di svolgere la attività di docenza con riferimento a quei settori di insegnamento meglio rispondenti ai propri obiettivi professionali.

E pertanto, pur non dubitando che anche nella ipotesi di mancata partecipazione alla procedura, i docenti, comunque, continuerebbero a svolgere le proprie mansioni sull'attuale posto di sostegno, l'ostacolo illegittimo frapposto dalla Amministrazione reclamata si attegga alla stregua di un pregiudizio irreparabile a diritti di natura strettamente personale, attinenti allo sviluppo ed alla formazione professionale nonché alla personalità dell'individuo.


In conclusione, nel riformare la ordinanza cautelare di prime cure, va ordinato al Ministero resistente di ammettere gli istanti alla procedura di mobilità per il trasferimento su **posto comune**.

La assoluta novità della questione esaminata, nonché la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite con riferimento sia alla fase cautelare di prime cure che della presente fase del reclamo.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l'effetto, previa riforma della ordinanza cautelare impugnata, ordina al Ministero resistente di ammettere i ricorrenti alla procedura di mobilità per il trasferimento su posto comune con riferimento all'anno scolastico 2017/2018; compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambe le fasi cautelari.

Bari, 2.08.2017

Il Presidente

Dott. Antonio Ruffino

Il Giudice estensore

Dott. Luigi Ruffino

TRIBUNALE DI BARI
Dipartimento di Procura
Bari 4/18/hoir
Pubb. Uff. di Proc.
della Procura di Bari